

98055 - Lipari, lì _____



**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Lipari**

A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE

Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa

Prot.01/03/ /TEC Allegati: _
TEL. 090/9880819 - Fax 090/9880819
E-mail:lipari@guardiacostiera.it

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 38/2016 relativa alla
"REGOLAMENTAZIONE DEL PORTO DI MARINA CORTA DELL'ISOLA DI
LIPARI E RELATIVO UTILIZZO DELLE BANCHINE E DEGLI SPECCHI
ACQUEI ADIACENTI"

VIA P.E.C./ E-MAIL/FAX

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si
trasmette, in allegato, L' Ordinanza n° 38/2016, emessa da questa
Autorità Marittima in data 25 luglio 2016, relativa all'oggetto.

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA**

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Margadonna', written over the typed name.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA –
LIPARI

ORDINANZA N°38/2016

**“REGOLAMENTAZIONE DEL PORTO DI MARINA CORTA DELL’ISOLA DI LIPARI E
RELATIVO UTILIZZO DELLE BANCHINE E DEGLI SPECCHI ACQUEI ADIACENTI”**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Lipari:

VISTA: la propria Ordinanza n° 26/10 del 15.07.2010, disciplinante la destinazione delle banchine e l’ambito portuale del Porto di Marina Corta - Lato Sud e Lato Nord - di Lipari;

VISTA la propria Ordinanza n°75/13 del 26.08.2013, relativa a norme di carattere generale per l’accesso e la circolazione all’interno dei porti/approdi, l’ormeggio e l’ancoraggio alla fonda negli specchi acquei del Circondario Marittimo di Lipari;

VISTA la propria Ordinanza n°12/16 del 16.04.2016, relativa alla disciplina degli accosti nei Porti del Circondario Marittimo di Lipari;

RITENUTO: necessario disciplinare l’uso degli specchi acquei antistanti gli approdi di Marina Corta lato sud e nord e destinare l’uso delle relative banchine, al fine di rendere più sicure ed agevoli l’imbarco, lo sbarco ed il transito di passeggeri provenienti dalle unità da traffico, nonché le operazioni di imbarco sbarco e transito attrezzature e pescato proveniente dalle unità da pesca;

RITENUTO: di dover disciplinare gli ormeggi e l’accesso e la circolazione veicolare nel porto di Marina corta dell’Isola di Lipari;

VISTO: Il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327 ed il relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n.328;

VISTO: il “Nuovo Codice della Strada” approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE: le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – nn.520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995 che attribuiscono all’Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell’ambito dei porti e n°82/1059/II del 22/01/1999 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, riguardante le aree interne aperte al pubblico;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del Relativo Regolamento di esecuzione parte marittima:

RENDE NOTO

Che a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza, gli spazi, le banchine e gli specchi acquei ricadenti nell'ambito portuale di Marina Corta dell'isola di Lipari, sono così disciplinati:

ORDINA

Articolo 1 (Individuazione ambito portuale)

L'ambito portuale di Marina Corta dell'isola di Lipari, meglio evidenziato nell'allegata planimetria, comprende:

- **Lato Nord:**
 - Molo di sopraflutto;
 - Banchina di riva;
 - Scalo di alaggio.

- **Lato Sud:**
 - Molo di sopraflutto;
 - Banchina di riva;
 - Specchio acqueo destinato all'ormeggio all'ancora;

CAPO I

REGOLAMENTAZIONE DELLE BANCHINE E DELL'AMBITO PORTUALE (PARTE A TERRA)

Articolo 2 (Destinazione delle banchine e disciplina degli ormeggi)

a) BANCHINA DI SOPRAFLUTTO - LATO SUD:

1 La testata della banchina posta all'estremo sud e la Porzione di banchina avente ampiezza di venticinque metri a partire dallo spigolo interno della testata e fino alla seconda bitta di tipo a fungo, è riservata per il tempo strettamente necessario, alle operazioni di imbarco e sbarco dalle unità da traffico passeggeri non di linea, mediante attracco del tipo "di punta o in andana". Le stesse operazioni potranno essere compiute da non più di due unità per volta.

Gli attracchi saranno comunque disciplinati in maniera preordinata da questa Autorità Marittima in base alle richieste d'accosto annualmente inoltrate dalle compagnie/società di navigazione.

Resta comunque a discrezione dell'Autorità Marittima per sopravvenute esigenze tecnico/operative e/o istituzionali, la facoltà di destinare tale tratto di banchina all'ormeggio di unità navali appartenenti alle Forze di Polizia, alle Forze Armate, in servizio Istituzionale o di rappresentanza o qualsiasi altro tipo di unità navale preventivamente autorizzata o altresì, dovrà rimanere libero.

2 Il successivo tratto di banchina, fino alla prima scaletta in pietra, è riservato all'ormeggio "di punta o in andana" delle unità da traffico passeggeri non di linea inferiori a 25 T.S.L. e/o 25 metri e alle unità da diporto asservite al noleggio di lunghezza inferiore ai 24 metri. Le unità di lunghezza pari o inferiore a 15 (quindici) metri, delle medesime categorie, possono eseguire le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri nello stesso punto d'ormeggio.

- 3 Il rimanente tratto di banchina compreso tra la radice del molo e la seconda scalinata in muratura posta più a sud, è destinato esclusivamente per le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri provenienti da unità alla fonda, a mezzo tender.

b) MANTELLATA ESTERNA MOLO DI SOPRAFLUTTO - LATO SUD:

- 1 E' vietato l'attracco, l'ormeggio e la sosta a qualsiasi titolo nonché qualsiasi altra operazione che comporti l'uso di detta porzione di banchina, in conseguenza dell'attuale stato di pericolo costituito dalla presenza di corpi semisommersi antistanti lo specchio acqueo e all'inaccessibilità a terra della banchina per la presenza di apposite barriere.

c) BANCHINA DI RIVA – LATO SUD

- 1 La banchina "di Riva" sottostante la Via Salita S.Giuseppe e adiacente la piazza Ugo S. Onofrio, è destinata all'attracco dei natanti da diporto asserviti ad attività di locazione ed all'attracco di natanti da diporto in transito per un tempo massimo di 2 (due) ore;

d) SPECCHIO ACQUEO DESTINATO ALL'ORMEGGIO ALL'ANCORA

- 1 Lo specchio acqueo incluso tra la congiungente fanale rosso di sottoflutto e lo spigolo più a sud della banchina "di Riva", è destinato all'ormeggio all'ancora, di natanti da diporto asserviti ad attività di locazione. Tale tipologia di ormeggio dovrà essere effettuato in massima sicurezza;

e) BANCHINA DI SOPRAFLUTTO - LATO NORD

- 1 La testata del molo (di sopraflutto) posta all'estremo nord, è riservata esclusivamente all'ormeggio del tipo "di punta o in andana", per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di imbarco e sbarco delle unità da traffico passeggeri non di linea, inferiori a 25 T.S.L. e/o 25 metri. L'attracco delle medesime unità, sarà disciplinato in maniera preordinata da questa A.M. in base alle richieste d'accosto annualmente inoltrate. L'attracco, potrà avvenire per singola operazione e per singola unità, in modo da non ostacolare o ritardare le operazioni delle altre unità aventi diritto e tali da permettere il giusto deflusso o afflusso di passeggeri sulle banchine.
- 2 il restante tratto di banchina fino alla radice adiacente lo scivolo di alaggio, è riservato all'ormeggio delle unità da pesca e pesca turismo;

f) BANCHINA DI RIVA - LATO NORD

- 1 I primi quaranta metri della banchina di riva a partire dallo scivolo di alaggio in direzione nord e lo specchio acqueo antistante, sono riservati, in occasione dell'arrivo delle navi da crociera al servizio di "tenderaggio" da quest'ultime espletato.
- 2 dal limite nord della zona di tenderaggio e fino a metri 6 (sei) dal dente antistante la zona "pescherie", la banchina è riservata all'ormeggio del tipo "di punta o in andana" delle unità da pesca e pesca turismo. Il dente costituito dal rimanente tratto di banchina è riservato alle operazioni di carico e scarico attrezzature e pescato delle unità da pesca.

Articolo 3 **(Circolazione Stradale)**

All'interno dell'ambito portuale del Porto di Marina Corta, "**è vietata**" a qualsiasi titolo, la circolazione, la sosta temporanea, il parcheggio ed il transito di qualsiasi tipologia di veicolo.

Il divieto non è applicabile alle Forze Armate, alle forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco e Sanitari, svolgenti servizio pubblico o d'Istituto ed ai soli mezzi preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima per il trasporto di attrezzature e cose da e per unità da pesca nel solo molo lato Nord.

CAPO II

REGOLAMENTAZIONE DELLA NAVIGAZIONE, DEGLI ORMEGGI E DELLA SOSTA NELL'AMBITO PORTUALE (PARTE A MARE) E NELLO SPECCHIO ACQUEO ADIACENTE

Articolo 4

(Navigazione in prossimità dell'ambito portuale ed ormeggio alla fonda)

Nell'ambito portuale e nelle zone di mare in prossimità dei suoi limiti esterni:

- Tutte le unità navali in transito ovvero in ingresso ed uscita dal porto di Marina Corta (Lato Sud e Lato Nord), dovranno procedere con prudenza ed alla minima velocità di manovra consentita, al fine di non intralciare ed ostacolare le operazioni delle unità già presenti nell'ambito portuale;
- Gli specchi acquei antistanti le imboccature degli approdi di Marina Corta lato sud e lato nord, dovranno essere unicamente destinati alle manovre di ingresso e di uscita delle unità navali. Pertanto entro un raggio di 200 mt. dalle estremità dei moli di sopraflutto, è vietato l'ormeggio alla fonda nonché il transito di unità non dirette nel predetto sorgitore.

CAPO III

DIVIETI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 5

(Divieti)

Nell'ambito portuale di Marina Corta è vietato:

- il deposito di selle, carrelli e materiale di vario genere ivi comprese le attrezzature da pesca non preventivamente autorizzate da questa Autorità Marittima.
- Mantenere il radar nautico acceso;
- l'uso di proiettori e sirene, fischi o similari;
- effettuare prove tecniche di motori o comunque provocare rumori molesti (es. musica ad alto volume);
- effettuare la balneazione, tuffarsi dai moli, praticare attività balneari in generale;
- utilizzare per la pulizia delle unità navali detersivi ed affini, non biodegradabili ed inquinanti;

- abbandonare o depositare a qualsiasi titolo sia in acqua che a terra rifiuti liquidi o solidi o qualsiasi altro tipo di sostanza inquinante;
- effettuare rabbocchi, travasi di lubrificanti e/o idrocarburi;
- svolgere attività di volantinaggio o accattonaggio o qualsiasi altra attività non autorizzata da questa Autorità Marittima;
- gli adulti e i Tutori dei minori dovranno evitare di passeggiare, transitare e sostare sul ciglio della banchina;
- avvicinarsi ai cavi d'ormeggio in tensione delle unità in manovra o ormeggiate;

Articolo 6
(Norme Abrogate)

L'Ordinanza n. 26/2010 del 15 Luglio 2010, in premessa citata, è abrogata.

Articolo 7
(Segnaletica)

Il Comune di Lipari è tenuto a curare e mantenere efficiente la segnaletica e le barriere previste, nelle forme e nei modi previsti dalle Leggi.

Articolo 8
(Entrata in vigore)

La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 01 Agosto 2016.

Articolo 9
(Disposizioni Finali e Sanzionatorie)

E' fatto, obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale dipendente nonché a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze, la facoltà del Comandante del Porto di Lipari, di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili di eventuali danni a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli articoli 1161, 1164, 1165, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 e da altre Leggi speciali.


I veicoli parcheggiati in zone vietate, che intralcino la viabilità portuale e/o le operazioni commerciali, possono essere rimossi d'autorità e tutte le spese, comprese quelle di custodia, saranno poste a carico dei proprietari/trasgressori, con l'applicazione per quest'ultimi anche delle relative sanzioni.

Lipari li, 25 Luglio 2016.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA



- 1) Destinato ad operazioni di imbarco/sbarco del pescato e/o attrezzature da pesca;
- 2) Riservato ad operazioni di tenderaggio in occasione di arrivi navi da crociera;
- 3) Riservato ad operazioni di imbarco/sbarco passeggeri unità da traffico <25 t.sl. e/o 25 mt.
- 4) Riservato ormeggio unità da pesca e pesca-turismo.



MARINA CORTA LATO SUD

